BENI CONFISCATI

IDENTIFICATIVO DEL BENE ESTREMI CATASTALI					PROGETTO DI RIUTILIZZO										
NUMERO									ATTO DI CONCESSIONE						
	CATEGORIA	CONSISTENZA	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE	UTILIZZAZIONE	DATI DEL CONCESSIONARIO	PROTOCOLLO/ ESTREMI	OGGETTO	DURATA ATTO	DATA DI DECORRENZA	DATA DI FINE	NOTE
1	A10	3 vani	Via Guglielmo Marconi, 49/A	106	7915	22	Ufficio o studio	Sede legale e operativa di una associazione	ANPPE (Associazione nazionale polizia penitenziaria) Bergamo	n. 3179 di	Contratto di concessione in uso gratuito in favore dell'Associazione di un edificio di proprietà comunale		01-gen-24	14-dic-24	Proroga di mesi 6 (con Determinazione dirigenziale n. 1348 del giorno 11 dicembre 2024)
2	C06	13 m²	Via Guglielmo Marconi, 49/A	106	7915	56	Posto auto								
3	C06	13 m ²	Via Guglielmo Marconi, 49/A	106	7915	57	Posto auto								
4	C06	13 m ²	Via Guglielmo Marconi, 49/A	106	7915	58	Posto auto								

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. LGS. N. 159/2011	ART 48 COMMA 3, LETT C	Art. 48. Destinazione dei beni e delle somme []Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159
D. LGS. N. 33/2013	ART. 30	Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig
D. LGS. N. 33/2013	ART. 46	Art. 46. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.	https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig